

REGOLAMENTO PER LA CERTIFICAZIONE DI PRODOTTO REGOLAMENTO DPI (UE) 2016/425





Indice

1. Scopo	4
2. Campo di applicazione.....	4
3. Documenti di riferimento	4
4. Definizioni	5
5. Principi di imparzialità e trasparenza	6
5.1 Comitato di Salvaguardia dell'Indipendenza e dell'Imparzialità (CSI)	6
6. Comitato di Delibera della Certificazione (CDC)	6
7. Responsabilità.....	6
7.1 Impegni del Fabbricante	6
7.2 Impegni dell'Organismo	9
8. Iter dei processi di valutazione e di certificazione	9
8.1 Accesso ai servizi di valutazione della conformità	9
8.2 Presentazione della Domanda di Esame UE del Tipo	9
8.3 Riesame della domanda e invio dell'offerta	10
8.4 Riesame dell'ordine	10
8.5 Inizio dell'Iter di Certificazione per l'esame UE del tipo	10
8.6 Verifica Documentale	11
8.7 Esito della verifica e comunicazione dei rilievi	11
8.8 Esecuzione delle prove	12
8.9 Verifiche Supplementari	12
8.10 Riesame e decisione sulla certificazione	12
8.11 Esito negativo della valutazione della conformità	12
8.12 Certificazione con processo "Own Brand Manufacturer" (OBM)	13
9. Marcatura CE e avvertenze sulla sicurezza dell'uso	13
9.1 Marcatura CE	13
10. Comunicazioni delle Certificazioni	13
11. Conservazione della Documentazione.....	13
12. Validità del Certificato di Esame UE del Tipo.....	13
13. Rinnovo del certificato con procedura semplificata	14
14. Rinnovo del certificato.....	14
15. Voltura del certificato.....	14
16. Riesame del certificato	14
17. Evoluzione e progresso tecnologico.....	14
18. Modifiche minori del DPI – Lettera liberatoria.....	15
19. Estensione del certificato.....	15
20. Rinuncia e Sospensione.....	15
20.1 Rinuncia	15
20.2 Sospensione del certificato – Modulo B	15
20.3 Effetti della Sospensione – Modulo B	16
21. Valutazione della conformità in accordo al MODULO C2	16
21.1 Presentazione della Domanda - Modulo C2	16
21.2 FASE 1 – Visita e controllo prodotto/ documentazione	16
21.3 FASE 2 – Verifica del prodotto ed esecuzione delle prove	17
21.4 Prima emissione del certificato	17
21.5 Rinnovo del certificato	17
21.6 Esito negativo delle verifiche	18
21.7 Sospensione del certificato – Modulo C2	18
21.8 Effetti della Sospensione – Modulo C2	18
22. Revoca.....	19
23. Reclami e Ricorsi	19
23.1 Reclamo	19



23.2	Ricorso	20
23.3	Contenziosi	20
24.	Riservatezza	20
25.	Modifiche al Regolamento	21
26.	Condizioni Economiche	21
27.	Variazioni dell'Offerta, del Tariffario e diritto di Recesso	21
27.1	Variazione dell'Offerta	21
27.2	Variazione del Tariffario	21
28.	Pubblicità ed uso della Certificazione	21



1. Scopo

Il presente Regolamento definisce le prassi generali adottate da INTERTEK Italia S.p.A. (INTERTEK) per la conduzione delle attività di valutazione della conformità dei prodotti progettati o destinati, in modo esclusivo o meno, a essere utilizzati quali dispositivi di protezione individuale (DPI) di cui al Regolamento (UE) 2016/425, che il Fabbricante o soggetto ritenuto tale ai sensi del Regolamento stesso, devono seguire per ottenere e mantenere la Certificazione UE del prodotto.

INTERTEK rende disponibile l'ultima versione aggiornata del Regolamento sul proprio sito WEB all'indirizzo <http://www.intertek.it>, presso la propria sede di Lastra S. (FI) o su richiesta del Fabbricante, provvede ad inviarne copia in formato elettronico.

Le modifiche e le integrazioni al Regolamento sono gestite mediante l'emissione di revisioni successive, nelle quali le porzioni di testo modificate sono evidenziate con linee verticali a lato dello stesso. Il Regolamento è parte integrante del contratto sottoscritto tra INTERTEK e il Fabbricante. INTERTEK applica sempre l'ultima revisione emessa.

Nel caso in cui le modifiche apportate possono interferire o interessare in qualsiasi modo le certificazioni già emesse o con contratto in essere, INTERTEK provvede ad inviare una copia del Regolamento in formato elettronico al cliente proprietario del certificato o del contratto. Tale tipologia di modifiche saranno valide solo se concordate da entrambe le parti.

Il cliente ha 5 giorni di tempo per accettare o no le modifiche apportate, dopo tale periodo vale il silenzio assenso.

Per modifiche di carattere legislativo non è necessaria l'accettazione da parte del cliente.

Nel caso in cui le modifiche non influenzano, non riguardano e non interferiscono con le certificazioni già emesse, la versione aggiornata è resa disponibile nel sito WEB all'indirizzo <http://www.intertek.it>.

2. Campo di applicazione

Il Regolamento descrive gli impegni e le responsabilità assunte da INTERTEK e dal Fabbricante che presenta domanda di valutazione della conformità per:

1. DPI di categoria II (seconda): per la valutazione dell'Esame UE del Tipo - allegato V del Regolamento (UE) 2016/425 (Modulo B) seguito dalla conformità al tipo basata sul controllo interno della produzione (modulo C) di cui all'allegato VI del Regolamento (UE) 2016/425;
2. DPI di categoria III (terza): per la valutazione dell'Esame UE del Tipo - allegato V del Regolamento (UE) 2016/425 (Modulo B) e conformità al tipo basata sul controllo interno della produzione unito a prove del prodotto sotto controllo ufficiale effettuate ad intervalli casuali (modulo C2) di cui all'allegato VII del Regolamento (UE) 2016/425.

L'elenco dei Dispositivi di protezione individuale in cui INTERTEK è accreditata è disponibile sul sito della UE nel database NANDO (<https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/>).

3. Documenti di riferimento

Per la definizione del rapporto che intercorre tra INTERTEK e il Fabbricante, si applicano i requisiti contenuti nei documenti seguenti:

- Regolamento (UE) 2016/425 sulla sicurezza dei DPI
- D.M. (Calenda) - del 12 Dicembre 2017
- Decisione n. 768/2008/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio "relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE";
- Regolamento (UE) n. 765/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio "che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti
- Linee Guida emesse della Comunità Europea e Pareri Condivisi emessi dai gruppi di lavoro della Commissione Europea;
- ISO/IEC 17065:2012 "Requisiti per organismi che certificano prodotti, processi e servizi";
- ISO/IEC 17025:2017 "Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e taratura"



- EA -2/17 M:2020: Notifiche per l'accreditamento - Caratteristiche
- Regolamenti Generali, Regolamenti Tecnici e disposizioni dell'Ente Unico di Accreditamento (ACCREDIA), negli schemi e settori coperti da accreditamento;
- L'individuazione di norme cogenti e/o leggi applicabili al prodotto, è responsabilità del Fabbricante, che può prendere a riferimento le norme e le specifiche tecniche emesse da Comitati di Normazione Internazionali quali UNI, EN, ISO, IEC, CEI, CEN e CENELEC. Le norme armonizzate riferibili al Regolamento, pubblicate e periodicamente aggiornate dalla Commissione Europea sono consultabili al seguente indirizzo Internet:
http://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/personal-protective-equipment_en;

4. Definizioni

Ai fini del presente Regolamento (indicato nel presente documento semplicemente Regolamento) si riportano le definizioni seguenti:

Fabbricante per la certificazione ("Fabbricante"): persona fisica o giuridica che fabbrica un DPI, oppure lo fa progettare o fabbricare, e lo commercializza apponendovi il proprio nome o marchio (rif. Regolamento (UE) 2016/425);

Rappresentante autorizzato: una persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità che ha ricevuto da un fabbricante un mandato scritto che la autorizza ad agire per suo conto in relazione a determinati compiti;

Importatore: una persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità che immette sul mercato comunitario un DPI originario di un Paese terzo;

Distributore: una persona fisica o giuridica nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante o dall'importatore, che mette a disposizione sul mercato un DPI;

Own Brand Manufacturer (OBM) o Own Brand Labelling (OBL): si intende quella particolare procedura che un fabbricante di dispositivi segue quando immette sul mercato a proprio nome un dispositivo già marcato CE. La normativa europea considera il fabbricante in OBM come il fabbricante legale anche quando questo soggetto non ha nulla a che fare con la produzione fisica del dispositivo.

Esame UE del Tipo: L'Esame UE del Tipo è la parte di una procedura di valutazione della conformità con cui un Organismo Notificato esamina il progetto tecnico di un prodotto, nonché verifica e certifica che il progetto tecnico del prodotto rispetta le prescrizioni dello strumento legislativo ad esso applicabili;

Numero di identificazione dell' Organismo Notificato: il n.2575 è il numero assegnato ad INTERTEK da apporre sulla marcatura (CE 2575) del DPI di Cat.III sottoposto alla sorveglianza della produzione (MODULO C2) mediante un contratto e alle relative attività necessarie, in accordo al Regolamento.

Organismo Notificato (ON): Organismo autorizzato da uno Stato Membro della Comunità Europea a svolgere compiti di valutazione della conformità, fra cui tarature, prove, certificazioni ed ispezioni, in qualità di soggetto terzo e a rilasciare attestazioni di conformità;

Valutazione della conformità (verifica): la procedura atta a dimostrare se le prescrizioni specifiche relative a un prodotto, a un processo, a un servizio, a un sistema, a una persona o a un organismo siano state rispettate;

Sorveglianza della produzione: procedura prevista per DPI di categoria III e come descritta nell'Allegato VII del Reg.2016/425 - Modulo C2

Programma per il campionamento: programma delle visite per il prelievo dei campioni utili per le prove ai fini dello svolgimento dell'attività prevista dal Modulo C2.

Rilievo: riscontro oggettivo di un evento o di una condizione che evidenzia una NC;

Non conformità (NC): mancato soddisfacimento da parte del Fabbricante di un requisito, richiamato da un Regolamento, da una legge vigente o da una norma applicabile all'ambito considerato.

Commento: è una raccomandazione che non è considerata come non conformità e il Fabbricante non è obbligato a dare evidenza di recepimento.

Responsabilità: onere assunto o derivante dalla conduzione di un processo, dall'esecuzione di un lavoro, o dalla gestione di un incarico (o mansione) affidato e da svolgere con il dovuto impegno;

Reclamo: manifestazione di insoddisfazione, sia verbale, sia scritta, da parte di Soggetti aventi titolo (clienti diretti, clienti indiretti, Pubbliche Autorità, ACCREDIA), relativamente ai servizi forniti dall'Organismo e, in genere, all'operato del medesimo;

Ricorso: appello formale, da parte di Soggetti aventi causa specifica, avverse decisioni assunte o valutazioni espresse o attestazioni emesse dall'Organismo.

La terminologia e le definizioni utilizzate nella documentazione a supporto dello svolgimento delle attività necessarie al rilascio dell'attestazione CE di conformità, rispettano quanto contenuto nei seguenti documenti:

- Regolamento (UE) 2016/425 sulla sicurezza dei DPI;



- Decisione n. 768/2008/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio “relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE”;
- Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio “che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il Regolamento (CEE) n. 339/93”;
- ISO/IEC 17065 "Requisiti per organismi che certificano prodotti, processi e servizi";
- Norma UNI CEI EN ISO/IEC 17000 “Valutazione della conformità – Vocabolario e principi generali”.

5. Principi di imparzialità e trasparenza

INTERTEK concede pariteticamente a tutte le realtà, pubbliche o private, di accedere ai servizi di Certificazione, senza addurre distinzione alcuna sulla base della dimensione Aziendale, dell'appartenenza a qualsivoglia organizzazione o associazione, o del numero di certificazioni conseguite. Unica eccezione è fatta per le realtà sottoposte a provvedimenti legali di restrizione, che impediscono loro la commercializzazione di prodotti soggetti ad attestazione UE di conformità.

Al fine di garantire la massima correttezza e trasparenza nello svolgimento delle attività di verifica e Certificazione, INTERTEK precisa, anche tramite la sottoscrizione di opportuni codici comportamentali, che il proprio personale direttivo e tecnico non è soggetto ad indebite pressioni interne o esterne, di carattere commerciale, finanziario o altro, che possano condizionare negativamente il lavoro svolto.

Il personale interessato dalle attività di verifica finalizzate al rilascio dell'attestazione UE di conformità, non è coinvolto in attività che possano minare la fiducia nella propria indipendenza, imparzialità ed integrità professionale. Inoltre, l'Organismo non svolge attività di progettazione né direttamente né in forma consulenziale, non commercializza prodotti e/o sistemi oggetto delle verifiche ispettive o di Certificazione UE, né fornisce servizi di assistenza tecnica ai soggetti, oggetto delle verifiche o certificazioni, per i settori coperti dall'Accreditamento, né svolge altre attività che possano compromettere la fiducia nel proprio operato.

5.1 Comitato di Salvaguardia dell'Indipendenza e dell'Imparzialità (CSI)

L'indipendenza e l'imparzialità è assicurata dal CSI che è regolamentato dal RG. NB.03. La Direzione di Intertek assicura che il Comitato di Salvaguardia dell'Indipendenza e dell'Imparzialità ha la possibilità di formulare gli indirizzi politici di funzionamento di Intertek e di supervisionarne l'attuazione, incluso il monitoraggio sugli aspetti finanziari. È responsabilità della Direzione di Intertek sensibilizzare i membri del CSI affinché siano consapevoli dell'importanza del proprio ruolo rispetto alla terzietà, indipendenza, imparzialità, competenza e conformità complessiva di funzionamento di Intertek.

6. Comitato di Delibera della Certificazione (CDC)

Al fine dell'emissione del certificato Intertek ha istituito il Comitato di Certificazione che esprime il parere conclusivo e quindi la delibera per l'emissione del certificato. Il CdC è regolamentato da un proprio regolamento RG. NB.04.

7. Responsabilità

Nel presente Regolamento sono dettagliate le reciproche responsabilità e gli impegni che il Fabbrikante e INTERTEK, sono chiamati a rispettare al fine di consentire il corretto svolgimento delle singole fasi previste dall'iter di Certificazione, secondo le modalità e le tempistiche descritte nei paragrafi seguenti e nei documenti contrattuali sottoscritti dalle parti.

INTERTEK premette che alcune fasi dell'attività potrebbero essere svolte da soggetti terzi quali laboratori o altri soggetti)contrattualizzati.. L'esecuzione delle prove è in genere affidato a Laboratori accreditati da enti firmatari di accordi di Mutuo riconoscimento EA, IAF, ILAC. Nel caso questa condizione non sia possibile INTERTEK provvederà alla verifica dell'idoneità mediante un audit basato sulla EN ISO 17025, in particolare per la competenza del prodotto in esame.

L'affidamento di tali attività è inserita di solito nell'offerta ed è sempre subordinata all'approvazione del Fabbrikante. Nel caso di dissenso si concorderà un Laboratorio che abbia le caratteristiche sopracitate previa comunicazione scritta e controfirmata per accettazione.

La responsabilità finale dell'attività resta esclusivamente in capo a INTERTEK.

7.1 Impegni del Fabbrikante



Il Fabbricante si impegna a fornire la massima collaborazione ai rappresentanti di INTERTEK durante tutte le fasi dell'iter di Certificazione (Modulo B) e/o del controllo della conformità basata sul controllo interno della produzione unito a prove sul prodotto (Modulo C2) descritte nel presente Regolamento.

Predisporre eventuali permessi e autorizzazioni per consentire l'accesso alle aree interessate dallo svolgimento delle attività sopra citate, siano esse interne od esterne alla realtà aziendale esaminata. Consente l'accesso in loco o la fornitura in copia, di tutti i documenti che INTERTEK ritiene utile esaminare ai fini della conformità richiesta.

Il Fabbricante che non concede il proprio benessere all'accesso alle aree, alle informazioni e alla documentazione necessaria alla visita per il controllo o per il campionamento a INTERTEK e/o al personale ACCREDIA, si procederà all'interruzione dell'iter e alla sospensione/revoca del certificato, se rilasciato da INTERTEK.

Il Fabbricante, prima di inoltrare ad INTERTEK la domanda di Certificazione (Modulo B) e/o del controllo della conformità basata sul controllo interno della produzione unito a prove sul prodotto (Modulo C2), ha la responsabilità di predisporre almeno quanto segue in ottemperanza ai requisiti posti del Regolamento (UE) 2016/425.

Tutta la documentazione fornita dal Fabbricante a supporto delle attività di verifica dovrà essere predisposta in lingua inglese e in lingua italiana qualora sia ritenuta necessaria in accordo con il cliente.

Per l'Esame UE del Tipo (Modulo B):

- Documentazione attestante la valutazione ed analisi del rischio

Nel rispetto dei requisiti posti dall'Art.5 del Regolamento (UE) 2016/425, il Fabbricante, deve dare evidenza di aver svolto una analisi dei pericoli chimici, fisico-meccanici ed elettrici, di infiammabilità, di igiene e radioattività che il DPI può presentare e di aver effettuato una valutazione della potenziale esposizione a tali pericoli.

- Fascicolo Tecnico Costruttivo

Nel rispetto dei requisiti posti dall'Art.8 del Regolamento (UE) 2016/425, il Fabbricante, deve dare evidenza di aver redatto la documentazione tecnica richiesta contenete, nella misura in cui sia rilevante per la valutazione, quanto indicato dall'Allegato III del Regolamento (UE) 2016/425, salvo quanto da integrare a valle della chiusura positiva dell'iter di certificazione. La documentazione tecnica deve dimostrare la conformità del DPI ai requisiti posti dal Regolamento (UE) 2016/425 e a quelli eventualmente da essa richiamati.

- Campioni del DPI

Il Fabbricante deve predisporre un numero adeguato di campioni rappresentativi della produzione prevista del DPI oggetto di Esame UE di Tipo, costruito secondo quanto prescritto nella documentazione tecnica. La numerosità dei campioni sarà comunicata da INTERTEK e deve consentire di effettuare i controlli e le prove ritenute necessarie ai fini della valutazione di conformità.

Il Fabbricante deve inoltre rilasciare o procurare le autorizzazioni o i permessi necessari a consentire l'accesso ai rappresentanti di INTERTEK, al luogo ove è effettuata la produzione del Tipo, qualora si rendesse necessario.

Il campione testimone ricevuto ed esaminato è conservato da INTERTEK, per almeno 90 giorni dalla data dell'emissione del certificato. Se reclamato può essere restituito al cliente, a proprie spese. Se il cliente non provvede al ritiro del campione, il campione sarà smaltito in conformità con la normativa vigente.

- Processo di controllo interno sulla produzione

Il Fabbricante deve dare evidenza di aver predisposto un processo interno di fabbricazione dei DPI, così come descritto nella documentazione tecnica. Il processo di fabbricazione deve essere adeguato a garantire la conformità dei DPI al Tipo descritto nella documentazione tecnica e alle prescrizioni del Regolamento (UE) 2016/425.

Il processo deve prevedere inoltre:

- la gestione documentata dei reclami ricevuti in relazione al Tipo di DPI e delle relative azioni correttive intraprese;
- l'aggiornamento documentato delle norme cogenti o leggi applicabili al prodotto e l'individuazione di nuove prescrizioni ad esso riferibili;
- l'aggiornamento documentato della documentazione tecnica, relativamente a modifiche o variazioni apportate al Tipo in riferimento a quanto prescritto dal Regolamento (UE) 2016/425.

Il Fabbricante deve fornire copia di tutte le procedure e di tutta la documentazione che INTERTEK riterrà necessario ai fini della valutazione del requisito. Nel caso in cui il Fabbricante non dovesse fornire la documentazione richiesta, INTERTEK emetterà un parere negativo alla certificazione.

- Dichiarazione UE di Conformità

Nel rispetto dei requisiti posti dall'Art.15 del Regolamento (UE) 2016/425, il Fabbricante, deve predisporre la Dichiarazione UE di Conformità del DPI oggetto della domanda, che attesta che è stata dimostrata la conformità ai requisiti definiti dall'Art.19 e dall'Allegato II del Regolamento (UE) 2016/425. Eventuali informazioni attinenti i dati riferibili all'esito dell'iter di Certificazione dovranno essere riportati in bozza, fino alla conclusione positiva dello stesso.



La dichiarazione dovrà essere allegata al fascicolo senza firma e data, in quanto la data e la firma potranno essere apposti solo a seguito di esito positivo del processo di Certificazione.

- Rispetto del Regolamento e del rapporto contrattuale

il Fabbricante, si impegna a rispettare ogni punto del presente Regolamento e ad onorare qualsiasi ulteriore impegno derivante dalla sottoscrizione dei documenti contrattuali previsti dall'iter di Certificazione. Inoltre, si impegna a garantire quanto segue:

- consentire il libero accesso agli ispettori (e agli eventuali osservatori) dell'Organismo di Certificazione e, eventualmente, al personale di ACCREDIA che dovesse affiancare quello dell'Organismo di Certificazione in fase di conduzione della valutazione e della sorveglianza, compresa la fornitura, ai fini dell'esame, della documentazione e delle registrazioni, ai siti produttivi, al personale operante presso il cliente Fabbricante la certificazione e agli eventuali subappaltatori del cliente;
- fornire supporto ai rappresentanti di INTERTEK, mettendo a disposizione il proprio personale responsabile per le attività coinvolte dalle attività di valutazione della conformità, durante l'orario di lavoro e per tutto il periodo coinvolto dall'iter di Certificazione;
- favorire lo svolgimento delle attività di valutazione, nei tempi e nei modi concordati nelle comunicazioni ufficiali;
- favorire l'accesso dei rappresentanti di INTERTEK a tutte le aree coinvolte dalle valutazioni, alle registrazioni (modifiche fascicolo tecnico, soluzione dei reclami etc.), al personale coinvolto nella progettazione e fabbricazione etc.;
- favorire la risoluzione delle NC emerse nel corso dell'iter di Certificazione, consentendo a INTERTEK di verificare la risoluzione delle stesse, mediante le evidenze delle azioni correttive intraprese;
- non commercializzare i DPI oggetto della Certificazione fino alla conclusione positiva dell'iter;
- comunicare tempestivamente a INTERTEK ogni modifica apportata al DPI oggetto del Certificato d'Esame UE del Tipo e al processo di fabbricazione adottato;
- adempiere ai pagamenti nei modi e nei tempi definiti dai documenti contrattuali sottoscritti;
- non omettere o tralasciare di comunicare a INTERTEK qualsiasi informazione pertinente all'iter di Certificazione o al DPI oggetto dell'Esame UE del Tipo richiesto;
- utilizzare e pubblicizzare il Certificato UE del Tipo esclusivamente nell'ambito dei limiti per il quale è stato concesso evitando di arrecare discredito all'Organismo;
- consentire lo svolgimento delle verifiche richieste, comunicate anche con preavviso minimo, al personale incaricato da INTERTEK, anche qualora affiancato da personale di ACCREDIA o degli Enti preposti;
- consentire ad INTERTEK verifiche supplementari motivate da segnalazioni gravi afferenti i DPI certificati, anche in affiancamento al personale delle Autorità competenti o di ACCREDIA. Tali verifiche possono essere eseguite senza preavviso o con preavviso minimo di 5 giorni lavorativi, il rifiuto comporta la revoca della Certificazione.
- utilizzare la certificazione esclusivamente per il prodotto per il quale è stata rilasciata il certificato e per i quantitativi assoggettati a controllo;
- non utilizzare la certificazione in modo da portare discredito all'Organismo di Certificazione;
- non utilizzare la certificazione di prodotto in modo ritenuto ingannevole o non autorizzato dall'Organismo di Certificazione;
- non utilizzare la certificazione (ad esempio sul materiale pubblicitario) se la stessa è stata oggetto di sospensione, revoca o scadenza;
- in caso di fornitura di documenti relativi alla certificazione (quali ad esempio i certificati), riprodurre gli stessi nella loro interezza conformemente a quanto previsto dallo schema di certificazione;
- utilizzare i riferimenti alla propria certificazione sui mezzi di comunicazione (quali ad esempio, documenti, opuscoli, materiale pubblicitario) conformemente a quanto stabilito dalla normativa (regolamentata o cogente) di settore;
- conformarsi ai requisiti prescritti dallo schema di certificazione relativi all'utilizzo di marchi di conformità e alle informazioni relative al prodotto;
- mantenere la registrazione di tutti i reclami e/o ricorsi pervenuti e/o di cui siano venuti a conoscenza relativi ai prodotti controllati e certificati dall'Organismo di Certificazione e, se richiesto, metterli a disposizione della stessa. In caso di fondatezza, individuare, attuare e documentare le azioni correttive atte a rimuovere la causa che ha originato il reclamo e/o il ricorso o il difetto riscontrato nel prodotto che influisca sulla conformità ai requisiti di certificazione;
- comunicare tempestivamente - secondo quanto riportato all'interno della normativa di settore – all'Organismo di Certificazione ogni modifica che possa influenzare la capacità del Cliente di soddisfare i requisiti della certificazione:
- Il cliente deve, inoltre, comunicare all'Organismo di Certificazione le modifiche relative a:
 - stato giuridico, commerciale, organizzativo o relative alla proprietà o al Legale rappresentante;
 - indirizzi di contatto e siti;



- introduzione di nuove attività/prodotti/servizi che hanno impatto sull'attività di controllo.

7.2 Impegni dell'Organismo

INTERTEK si impegna a rendere disponibili le risorse necessarie, a pianificare e svolgere le attività di valutazione della conformità secondo quanto prescritto dal Regolamento. Si impegna inoltre a rendere disponibili le risorse necessarie a svolgere eventuali verifiche supplementari e tutte le attività richieste ai fini della sorveglianza e del mantenimento della Certificazione concessa.

INTERTEK garantisce inoltre le adeguate coperture assicurative relativamente ai rischi che potrebbero derivare al Fabbricante, dalla conduzione delle attività di valutazione della conformità di cui al presente Regolamento.

Cause di forza maggiore

INTERTEK non potrà essere ritenuto responsabile per eventuali inadempienze dovessero verificarsi a causa di circostanze oggettivamente imprevedibili, preventivamente all'assunzione dell'incarico conferitogli dal Fabbricante per la valutazione della conformità dei DPI.

Pariteticamente INTERTEK non potrà essere ritenuto responsabile per il mancato rispetto delle tempistiche concordate qualora dovessero essere imputabili a ritardi da parte del Fabbricante, o per l'insorgere di NC imputabili al suo operato.

8. Iter dei processi di valutazione e di certificazione

L'iter di Certificazione condotto da INTERTEK prevede lo svolgimento delle fasi descritte nei paragrafi successivi. Il processo, si svolge secondo le prescrizioni del Regolamento (UE) 2016/425, delle norme di prodotto o di specifiche tecniche e delle leggi cogenti. Relativamente ai concetti di norma armonizzata e altri documenti da utilizzare per la conformità si rimanda alla lettura della Blue Guide "attuazione delle normative sui prodotti" disponibile nel sito della EU.

Ogni fase è condotta secondo procedure e regolamenti interni predisposti da INTERTEK, consultabili dal Fabbricante presso la sede Direzionale dell'Organismo, nel settore pertinente alle attività di Certificazione DPI.

Nei casi in cui venga richiesto da parte del cliente l'utilizzo di norme non armonizzate o di specifiche tecniche, INTERTEK si riserva il diritto di valutare caso per caso, prima di accettare l'incarico.

Inoltre al fine di una appropriata interpretazione dei requisiti delle norme INTERTEK utilizza le Raccomandazioni per l'uso (RfU) pubblicate dai gruppi di lavoro degli Organismi Notificati e anch'esse pubblicate nel sito della EU.

8.1 Accesso ai servizi di valutazione della conformità

Per accedere ai servizi di valutazione della conformità offerti da INTERTEK, il Fabbricante deve presentare una domanda di certificazione secondo il modello predisposto da INTERTEK con il quale comunica i propri dati e le informazioni del DPI per cui richiede la certificazione e la relativa offerta.

INTERTEK ricevuta la domanda, revisiona e riesamina la stessa e, in caso di valutazione positiva, emette l'offerta.

A suo insindacabile giudizio, INTERTEK può ritenere idonei i risultati delle prove presentate dal Fabbricante qualora eseguite presso laboratori accreditati per la specifica prova (es. ILAC/CNAS) o da laboratori riconosciuti da INTERTEK sulla base dei requisiti e procedure applicabili descritti nel presente Regolamento.

Il Fabbricante può sempre esprimere la propria scelta motivata da specifiche esigenze per l'esecuzione delle prove mediante la modulistica dedicata o con una espressa richiesta inviata alla segreteria dell'O.N.

INTERTEK dopo una attenta verifica e valutazione si riserva la facoltà di decidere se accettare o non accettare le prove.

Il modello di domanda di certificazione è disponibile scrivendo all'indirizzo mail:

infoitaly.dpi.organismonotificato@INTERTEK.com

La domanda deve essere firmata dal legale rappresentante del Fabbricante, o da persona autorizzata.

Nel caso il Fabbricante abbia nominato un Rappresentante autorizzato, deve essere presentata copia del mandato scritto, specificando quali sono i compiti attribuiti, come previsto dal Regolamento

8.2 Presentazione della Domanda di Esame UE del Tipo



Il Fabbricante deve compilare il modulo predisposto da INTERTEK per ogni Tipo di DPI per il quale richiede la valutazione di conformità al Regolamento (UE) 2016/425, allegando i documenti seguenti:

- Le generalità del Fabbricante (ragione sociale, indirizzo e stato giuridico, etc.) e se la richiesta è presentata dal Rappresentante, anche le generalità di quest'ultimo;
- Il nominativo e i recapiti della persona incaricata di mantenere i rapporti con INTERTEK;
- Una descrizione del DPI, del suo impiego e della sua destinazione d'uso
- Foto del DPI nelle differenti viste (es. sopra, sotto, lato), tali da evidenziarne le caratteristiche.

8.3 Riesame della domanda e invio dell'offerta

Ricevuta la domanda, INTERTEK controlla che sia stata compilata correttamente e corredata degli eventuali allegati necessari. Qualora la documentazione risulti carente, INTERTEK provvederà a richiedere ulteriore documentazione e/o integrazioni per una corretta valutazione.

A seguito del riesame effettuato, INTERTEK invia al Fabbricante un'offerta per le attività richieste. L'offerta oltre a contenere la quantificazione tecnica ed economica per i servizi di valutazione della conformità, riporta in allegato la dichiarazione che il legale rappresentante del Fabbricante dovrà restituire firmata e timbrata (ove possibile). La dichiarazione specifica tra l'altro che:

- la domanda di certificazione o di sorveglianza non è stata presentata ad un altro Organismo Notificato;
- l'approvazione di ogni punto del presente Regolamento e del conseguente impegno a rispettarlo per tutto il corso dell'iter del servizio richiesto e per tutta la durata del contratto.

Qualora il Fabbricante dovesse verificare incongruenze sui dati del DPI dovrà comunicarlo ad INTERTEK al fine della revisione del documento.

Il Fabbricante non può in alcun modo modificare l'offerta. INTERTEK è la sola autorizzata alla modifica di tali dati.

Il Fabbricante con l'accettazione dell'offerta accetta contestualmente i laboratori indicati per l'esecuzione delle prove, se del caso. Qualora il Fabbricante voglia comunicare riserve in merito ai laboratori indicati, deve specificarlo preliminarmente alla sottoscrizione dell'offerta, motivandole adeguatamente. A seguito della riserva ricevuta, INTERTEK, valuterà le motivazioni della stessa e se ritenute valide, revisionerà l'offerta indicando l'alternativa conforme ai requisiti previsti per quanto proposto.

8.4 Riesame dell'ordine

Ricevuta la relativa offerta firmata, INTERTEK controlla che sia stata compilata correttamente e corredata dei documenti allegati necessari. Qualora la documentazione risulti priva di alcuni dati o allegati, INTERTEK provvederà a richiedere ulteriore documentazione e/o integrazioni prima di procedere.

8.5 Inizio dell'iter di Certificazione per l'esame UE del tipo

Una volta accettata l'offerta, il Fabbricante deve inviare all'Organismo quanto segue:

- Copia della documentazione tecnica relativa al Tipo di DPI redatta in conformità alle prescrizioni dell'allegato III del Regolamento (UE) 2016/425 e all'Allegato II Modulo B, paragrafo 3 della Decisione 768/2008/CE. La documentazione tecnica deve permettere di valutare la conformità del prodotto;
- deve comprendere un'analisi e una valutazione adeguate dei rischi. La documentazione deve specificare le norme applicabili e illustrare, nella misura necessaria a tale valutazione, il progetto, la fabbricazione e il funzionamento del prodotto.
- I campioni in numero sufficiente all'esecuzione delle prove previste per la verifica (se necessario), più un campione rappresentativo;

La documentazione tecnica deve contenere, laddove applicabile, almeno gli elementi seguenti:

- a) una descrizione completa del DPI e dell'uso cui è destinato;
- b) una valutazione dei rischi da cui il DPI è destinato a proteggere;
- c) un elenco dei requisiti essenziali di salute e di sicurezza applicabili al DPI;
- d) disegni e schemi di progettazione e fabbricazione del DPI e dei suoi componenti, sottoinsiemi e circuiti;
- e) le descrizioni e le spiegazioni necessarie alla comprensione dei disegni e degli schemi di cui alla lettera d) e del funzionamento del DPI;



- f) i riferimenti delle norme armonizzate di cui all'Art.14 che sono state applicate per la progettazione e la fabbricazione del DPI. In caso di applicazione parziale delle norme armonizzate, la documentazione deve specificare le parti che sono state applicate;
- g) se le norme armonizzate non sono state applicate o lo sono state solo parzialmente, descrizione delle altre specifiche tecniche che sono state applicate al fine di soddisfare i requisiti essenziali di salute e di sicurezza applicabili;
- h) i risultati dei calcoli di progettazione, delle ispezioni e degli esami effettuati per verificare la conformità del DPI ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza applicabili;
- i) relazioni sulle prove effettuate per verificare la conformità del DPI ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza applicabili e, se del caso, per stabilire la relativa classe di protezione;
- j) una descrizione dei mezzi usati dal fabbricante durante la produzione del DPI per garantire la conformità del DPI fabbricato alle specifiche di progettazione;
- k) una copia delle istruzioni e delle informazioni del fabbricante che figurano nell'allegato II, punto 1.4;
- l) per i DPI prodotti come unità singole per adattarsi a un singolo utilizzatore, tutte le istruzioni necessarie per la fabbricazione di tali DPI sulla base del modello di base approvato;
- m) per i DPI prodotti in serie in cui ciascun articolo è fabbricato per adattarsi a un singolo utilizzatore, una descrizione delle misure che devono essere prese dal fabbricante durante il montaggio e il processo di produzione per garantire che ciascun esemplare di DPI sia conforme al tipo omologato e ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza applicabili;

L'accettazione della Domanda di certificazione e dell'Offerta costituiscono **Ordine** e **Contratto** per le attività di valutazione della conformità richieste.

A seguito della ricezione dei moduli verifica la completezza della documentazione e del campione rappresentativo. Successivamente INTERTEK comunica al Fabbricante l'inizio dell'iter di certificazione e il nominativo del tecnico incaricato allo svolgimento dell'attività con la possibilità di riacquiescenza dello stesso.

8.6 Verifica Documentale

La prima fase dell'iter consiste nella verifica della conformità della documentazione tecnica prodotta dal Fabbricante. La valutazione è eseguita presso l'Organismo, salvo diversi accordi con il Fabbricante.

La documentazione tecnica deve permettere di valutare la conformità del DPI alle prescrizioni del Regolamento (UE) 2016/425 e deve comprendere un'analisi e una valutazione adeguate dei rischi, deve specificare le norme applicabili e illustrare, nella misura necessaria a tale valutazione, il progetto, la fabbricazione e il funzionamento del prodotto.

Laddove applicabile deve contenere almeno gli elementi seguenti:

- una descrizione generale del prodotto;
- disegni relativi alla progettazione di massima e alla fabbricazione, schemi delle componenti, dei sottosistemi, dei circuiti, ecc.;
- descrizioni e spiegazioni necessarie alla comprensione di tali disegni e schemi e del funzionamento del DPI;
- un elenco delle norme armonizzate e/o di altre pertinenti specificazioni tecniche;
- risultati dei calcoli di progettazione effettuati, delle analisi svolte, ecc.;
- i verbali delle prove e i risultati di prove effettuate dall'apposito laboratorio del fabbricante, o da un altro laboratorio di prova;
- la documentazione che attesti l'adeguatezza delle soluzioni del progetto tecnico;
- un esemplare delle istruzioni del DPI e eventuale documentazione allegata riportante le "avvertenze";
- una copia della dichiarazione UE di conformità del DPI conforme all'Allegato IX del Regolamento (UE) 2016/425.

8.7 Esito della verifica e comunicazione dei rilievi

Qualora al termine della verifica della documentazione tecnica emergessero Non Conformità (NC), INTERTEK indicherà al Fabbricante l'obbligo della risoluzione delle stesse come requisito per l'accesso alla fase successiva dell'iter di Certificazione, che prevede l'esecuzione delle prove ed esami sui campioni rappresentativi della Produzione. L'elenco è comunicato in forma scritta.

A seguito della comunicazione il Fabbricante deve adeguare la propria documentazione.

Qualora il Fabbricante decida di proseguire con la Certificazione, dovrà procedere ad adeguare la propria documentazione, risolvendo i rilievi emersi, dandone comunicazione a INTERTEK.



Il periodo temporale non potrà essere superiore ai sei (6) mesi, salvo diverse disposizioni ed esigenze che saranno valutate e concordate caso per caso.

Passati i sei (6) mesi, senza che il Fabbricante abbia contattato l'Organismo Notificato, l'attività si deve chiudere con un diniego di certificazione, con l'addebito degli importi relativi alle attività condotte. A fronte di tale diniego oltre alle Autorità devono essere informati gli altri O.N., nelle modalità previste.

Le evidenze oggettive degli adeguamenti richiesti sono valutate da INTERTEK prima dell'esecuzione delle prove e degli esami richiesti.

Se il numero delle NC e la loro estensione non consentiranno il normale proseguimento dell'iter, INTERTEK informerà il Fabbricante della necessità di eseguire una nuova verifica della documentazione tecnica a seguito della risoluzione dei rilievi emersi. L'importo previsto sarà comunicato al cliente.

8.8 Esecuzione delle prove

L'attività di valutazione della conformità del DPI è condotta presso la sede dell'Organismo, da Laboratori INTERTEK in subappalto o da Laboratori riconosciuti ed accreditati o qualificati da INTERTEK Italia.

Le verifiche richieste per completare l'iter di Certificazione comprendono:

- eventuali adeguamenti della documentazione a seguito delle NC emerse in occasione della verifica documentale per il proseguimento dell'iter di certificazione;
- verifica dei documenti a corredo del DPI come indicati nella documentazione tecnica;
- l'esecuzione delle prove, atti a verificare la conformità del DPI.

Qualora emergessero rilievi INTERTEK comunicherà al Fabbricante gli stessi. Se non espressamente indicato i tempi per la risoluzione non potranno essere superiore ai sei (6) mesi, salvo diverse disposizioni ed esigenze che saranno valutate e concordate caso per caso.

8.9 Verifiche Supplementari

INTERTEK si riserva la facoltà di eseguire verifiche supplementari in tutte le occasioni nelle quali sorgesse l'esigenza di riscontrare l'ottemperanza del Fabbricante alle prescrizioni poste, sia nel corso dell'iter di certificazione, sia a valle della concessione della stessa. I costi per lo svolgimento delle attività di verifica supplementare sono intesi a carico del Fabbricante e comunicati per mezzo di un'opportuna offerta economica.

8.10 Riesame e decisione sulla certificazione

A conclusione di tutti gli accertamenti e adempimenti previsti INTERTEK redige un rapporto che riporta i risultati ottenuti e sintetizza le attività condotte ai fini della valutazione di conformità del DPI, riesamina i contenuti della pratica e decide in merito alla Certificazione.

In caso di decisione positiva, INTERTEK notifica al Fabbricante l'emissione del "Certificato di esame UE del Tipo" subordinando l'invio del certificato al pagamento di tutte le competenze. Il Certificato di esame UE è redatto in conformità all'Annesso V paragrafo 6 del Regolamento (UE) 2016/425.

Il Fabbricante potrà utilizzare il Certificato ricevuto solo per i fini previsti dal Regolamento (UE) 2016/425 e in riferimento al Tipo di DPI per il quale è stato rilasciato da INTERTEK, inserendo i dati necessari sulla dichiarazione di conformità e per tutti gli adempimenti previsti dall'immissione sul mercato del DPI, conservandolo all'interno della documentazione tecnica.

8.11 Esito negativo della valutazione della conformità

Qualora il Fabbricante non ottemperi entro i termini prestabiliti alla risoluzione dei rilievi emersi a seguito della verifica, INTERTEK non potrà dare corso alla delibera della Certificazione.

INTERTEK redigerà un rapporto riportante i risultati ottenuti dalle attività condotte ai fini della valutazione di conformità del DPI conclusasi con esito negativo. Il Fabbricante potrà presentare una nuova richiesta di Esame UE del Tipo, in un tempo concordato con INTERTEK, o nel caso lo ritenga opportuno può presentare ricorso secondo le modalità previste dal presente Regolamento.



La comunicazione, in accordo all'art.34 del Regolamento, è inoltrata agli Organismi Notificati e al ministero di competenza.

8.12 Certificazione con processo "Own Brand Manufacturer" (OBM)

La procedura definisce il rapporto tra l'azienda che è in possesso del certificato emesso da INTERTEK, conosciuta come *Original Manufacturer* (OM), e l'azienda che intende commercializzarlo in OBM (o OBL). Questo rapporto deve essere disciplinato da un contratto, che definisce i ruoli delle parti coinvolte, oltre che alle modalità di comunicazione e di accesso alle informazioni sensibili

Qualora venga richiesta una certificazione in regime OBM, il Fabbricante deve fornire la seguente documentazione:

- Copia del contratto OBM in cui il fabbricante originario si impegna a:
 - Fornire la documentazione di certificazione inerente il proprio prodotto
 - Aver il certificato in stato di validità;
 - Nel caso di DPI di terza categoria fornire copia dell'ultimo rapporto di sorveglianza Modulo C2/D effettuato

9. Marcatura CE e avvertenze sulla sicurezza dell'uso

Prima dell'immissione sul mercato, il Fabbricante deve apporre sul DPI, la Marcatura CE.

Il fabbricante che abbia richiesto il certificato UE del tipo, per un dispositivo di terza (III) Categoria, non potrà immettere in commercio tale DPI senza aver ottenuto un Rapporto e/o il Certificato per la sorveglianza della produzione secondo il Modulo C2 o D.

9.1 Marcatura CE

Oltre ai principi generali richiamati dall'art. 30 del Regolamento Europeo 765/2008/CE, la Marcatura CE deve rispettare le seguenti regole e condizioni di cui di seguito:

- La marcatura CE è apposta in modo visibile, leggibile e indelebile sul DPI o su un'etichetta affissa o sull'imballaggio. Nel caso di DPI di piccole dimensioni o costituiti da piccole parti la marcatura CE può essere apposto su un'etichetta oppure su un foglio informativo. Qualora ciò risulti tecnicamente impossibile, nel caso di DPI venduti in espositori e a condizione che l'espositore sia stato inizialmente utilizzato come imballaggio per i DPI, la marcatura CE deve essere affissa sull'espositore stesso. Qualora l'eventuale marchio CE non sia visibile dall'esterno dell'imballaggio, questo va posto almeno sull'imballaggio.
- La marcatura CE è apposta sul DPI prima della sua immissione sul mercato. Può essere seguita da un pittogramma o da qualsiasi altro marchio che indichi un rischio o un impiego particolare.
- Nel caso di rilascio del Modulo C2, emesso da Intertek Italia, la marcatura CE è seguita dal n.2575, che identifica l'O.N., ed è apposta sul DPI prima della sua immissione sul mercato.
- Nel caso di rilascio del Modulo C2, emesso da altro O.N., la marcatura CE è seguita dal relativo numero di O.N., ed è apposta sul DPI prima della sua immissione sul mercato.

10. Comunicazioni delle Certificazioni

INTERTEK mette a disposizione un elenco delle certificazioni emesse alle autorità di notifica con le informazioni necessarie richieste. Nei casi di richieste motivate, da parte di altre autorità di stati membri o della Commissione Europea, verranno fornite le informazioni relative alla certificazione.

11. Conservazione della Documentazione

Il Fabbricante si impegna a conservare una copia della documentazione tecnica, la dichiarazione UE di Conformità e il Certificato d'Esame UE del Tipo, per un periodo di dieci (10) anni a decorrere dalla data di immissione del DPI sul mercato. INTERTEK conserva una copia del certificato dell'esame UE del tipo, degli allegati e dei supplementi, nonché l'archivio tecnico contenente la documentazione presentata dal fabbricante, per un periodo di 5 anni dopo la scadenza del certificato.

12. Validità del Certificato di Esame UE del Tipo



I Certificati di nuova emissione hanno validità quinquennale, entro tale termine il Fabbrikante chiede a INTERTEK di riesaminarne la validità. I contratti sottoscritti tra INTERTEK e il Fabbrikante hanno durata pari alla validità della Certificazione. Il Fabbrikante ha facoltà di recedere dal contratto secondo le modalità previste dal presente Regolamento. INTERTEK informa il Fabbrikante di ogni eventuale cambiamento di rilievo che abbia influenza sulla validità del Certificato comunicando la data oltre la quale il Certificato cessa di avere validità. Nel caso sia stato superato il limite di validità, l'iter di revisione segue lo stesso iter di una nuova certificazione..

13. Rinnovo del certificato con procedura semplificata

Il fabbricante deve presentare la propria domanda non più di dodici mesi e non meno di sei mesi prima della data di scadenza del certificato di esame UE del tipo. Eventuali ritardi non potranno garantire il rinnovo entro la data di scadenza e quindi dovranno essere considerati come nuove certificazioni.

Nel caso sussistano le condizioni di cui al Regolamento UE 2016/425, Allegato V paragrafo 7.6., INTERTEK effettua il rinnovo di certificazione applicando la procedura semplificata. Il processo di riesame segue il normale iter di certificazione.

In relazione alla documentazione ricevuta INTERTEK valuterà il rilascio del rinnovo che avrà durata di ulteriori 5 anni.

INTERTEK si riserva la facoltà di richiedere un campione per l'effettuazione di un esame visivo che confermi o meno che il tipo approvato non abbia subito modifiche e che corrisponda alla documentazione tecnica approvata; in caso le condizioni non sono soddisfatte, si applicherà la procedura di rinnovo di seguito descritta.

14. Rinnovo del certificato

Nei casi in cui non sussistono le condizioni sopra citate per il rinnovo semplificato e quindi sono intervenute modifiche, si procederà con l'iter in relazione alla documentazione ricevuta. INTERTEK valuterà le azioni da svolgere in funzione di eventuali aggiornamenti normativi accorsi nel periodo e di quanto necessario per il rilascio del rinnovo di una nuova certificazione. Il Fabbrikante deve comunque presentare la propria domanda non più di dodici mesi e non meno di sei mesi prima della data di scadenza del certificato di esame UE del tipo. Eventuali ritardi non potranno garantire il rinnovo entro la data di scadenza e quindi dovranno essere considerati come nuove certificazioni.

Qualora il riesame abbia esito positivo INTERTEK rinnova la validità del Certificato per ulteriori 5 anni, a partire dalla data di scadenza del precedente.

15. Voltura del certificato

In caso il Fabbrikante modifichi la propria ragione sociale o il proprio indirizzo, ma mantenendo la stessa identità, deve comunicare, per iscritto a INTERTEK le modifiche intervenute, inviando:

- una copia della variazione e/o iscrizione alla Camera di Commercio o documento equivalente;
- aggiornamento del fascicolo tecnico e degli estremi riportati nel manuale e nell'etichetta.

A seguito dell'esame della documentazione se l'esito degli accertamenti sono positivi, provvederà ad emettere un nuovo Certificato, che annulla e sostituisce il precedente, con pari data.

INTERTEK, si riserva la facoltà di svolgere verifiche supplementari per riscontrare la salvaguardia dei requisiti necessari al mantenimento della Certificazione.

16. Riesame del certificato

Il Certificato d'Esame UE del Tipo è rivisto in qualsiasi momento se ne presenti la necessità, in particolare qualora si verificano modifiche sul prodotto, nei componenti o nel processo di fabbricazione. .

È obbligo del Fabbrikante informare immediatamente INTERTEK delle variazioni avvenute, al fine di valutare la corretta procedura da applicare sulla base delle modifiche intervenute , come di seguito descritto.

17. Evoluzione e progresso tecnologico

L'emissione di nuove edizioni delle norme armonizzate, o il mutare del panorama legislativo afferente i DPI, possono modificare i requisiti posti per l'ottenimento e il mantenimento della Certificazione.

INTERTEK si impegna a comunicare tempestivamente al Fabbrikante, la necessità di recepimento dei nuovi requisiti, informandolo inoltre sulla data limite per l'adeguamento alle nuove disposizioni e formalizzare una proposta economica dettagliata per la conduzione di verifiche supplementari necessarie al riscontro dell'adeguamento del Fabbrikante ai nuovi requisiti.

INTERTEK segue l'evoluzione del progresso tecnologico generalmente riconosciuto e valuta se il Tipo di DPI per il quale ha concesso il Certificato UE del Tipo, non sia più conforme alle prescrizioni applicabili. In base a quanto convenuto, decide se



tale progresso richieda ulteriori verifiche. In tal caso, l'Organismo informa il Fabbricante sulla necessità di eseguire nuove valutazioni di conformità ai nuovi requisiti.

Una volta definita la procedura di valutazione da eseguire INTERTEK provvede a formalizzare la decisione al Fabbricante con l'emissione di una specifica e dettagliata offerta sulla base di quanto previsto dal tariffario.

Nei casi in cui le condizioni sopra citate hanno un impatto parziale si può procedere come un'estensione e segue comunque le fasi descritte dall'iter di certificazione. La data di scadenza del nuovo certificato rimane la medesima del certificato originario.

Nei casi in cui le condizioni sono cambiate completamente e/o il cliente richiede espressamente l'applicazione di una nuova norma si procede come per l'attività di nuova certificazione e la validità del Certificato sarà di 5 anni. Le condizioni di validità del precedente certificato saranno comunicate nelle condizioni contrattuali.

18. Modifiche minori del DPI – Lettera liberatoria

Possono essere considerate minori se la modifica non è di carattere tecnico e non si ritiene di effettuare alcuna attività al DPI. In questo caso, dopo una attenta verifica, se tale modifica non necessita di una revisione del certificato, si procede all'invio della lettera liberatoria. La lettera riporterà i riferimenti della documentazione tecnica controllata, che sarà archiviata insieme a quella dell'esame EU di tipo e quindi sottoposti allo stesso obbligo sulla conservazione da parte del Fabbricante.

19. Estensione del certificato

Quando il Fabbricante comunica l'intenzione di modificare o di estendere il campo di applicazione del Certificato (ad esempio estensione di gamma), INTERTEK valuterà i contenuti della richiesta al fine di determinare le modalità del servizio richiesto. Definita la procedura di valutazione da eseguire si provvede a formalizzare la decisione nell'offerta. L'attività di verifica delle estensioni segue le fasi descritte dall'iter di Certificazione.

In ogni caso l'attività richiede l'emissione di un nuovo certificato che mantiene la stessa data di scadenza del certificato originario.

20. Rinuncia e Sospensione

20.1 Rinuncia

La rinuncia nel corso dell'iter di certificazione non è ammessa dal Regolamento.

Nei casi in cui il Fabbricante rinuncia al certificato per proprie esigenze, prima della sua scadenza, è prevista la sola comunicazione al Ministero competente.

20.2 Sospensione del certificato – Modulo B

La validità della Certificazione può essere sospesa per un tempo definito da parte di INTERTEK, qualora ravvisi che a

- a) Eventuali non conformità successive al rilascio del certificato;
- b) Gravi segnalazioni dal mercato;
- c) L'uso improprio del Certificato, non conforme a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/425;

Mancato rispetto dei vincoli contrattuali e delle condizioni economiche Il provvedimento di sospensione è comunicato al Fabbricante con lettera e/o mezzo di posta elettronica.

La comunicazione riporta il motivo della sospensione e le scadenze temporali entro cui il Fabbricante deve attuare le azioni correttive richieste. Il Fabbricante ha cinque (5) giorni di tempo per comunicare a INTERTEK, la presa in carico del provvedimento, l'adeguamento alle prescrizioni del presente Regolamento e qualsiasi altra informazione utile ad informare INTERTEK sulle modalità di soluzione dei rilievi contestati. La comunicazione deve avvenire con lettera o attraverso posta elettronica.

Il Fabbricante provvede a rimuovere le cause, dandone evidenza a INTERTEK che ne valuta l'efficacia. A seguito dell'esito positivo viene comunicato al cliente la revoca della sospensione.

Qualora il Fabbricante non ottemperi alle comunicazioni richieste o non provveda a rimuovere le cause contestate per la sospensione entro il periodo indicato, INTERTEK procederà alla revoca della validità della Certificazione, dandone comunicazione alle autorità nei modi previsti dal Regolamento



Il periodo previsto per l'adeguamento è indicato da INTERTEK e, salvo casi eccezionali valutati da INTERTEK, non può superare i sei (6) mesi.

Terminato il periodo di sospensione senza che siano state attuate le condizioni per il ripristino, INTERTEK informa il fabbricante della necessità di ritiro (revoca) del certificato. È responsabilità del fabbricante prendere le necessarie azioni correttive sui prodotti messi sul mercato.

20.3 Effetti della Sospensione – Modulo B

La sospensione della Certificazione comporta il divieto di immissione sul mercato dei DPI, a partire dalla data di sospensione.

A seguito della sospensione il Fabbricante:

- perde il diritto d'apposizione della marcatura CE e deve interrompere l'uso del Certificato;
- deve astenersi dal pubblicizzare la Certificazione fino al termine del periodo di sospensione;
- deve sospendere la messa a disposizione del DPI;

Le sospensioni sono rese pubbliche da INTERTEK nei modi previsti dal Regolamento e sono sempre comunicate al Ministero competente e agli altri Organismi Notificati;

Le spese sostenute da INTERTEK per eseguire eventuali verifiche o attività causate da provvedimenti di sospensione sono a carico del Fabbricante.

21. Valutazione della conformità in accordo al MODULO C2

Per i DPI di III Categoria il Fabbricante deve assoggettarsi obbligatoriamente a una delle due opzioni previste dal Regolamento EU. Una di queste è il controllo interno della produzione unito a prove del prodotto sotto controllo ufficiale effettuate ad intervalli casuali, corrispondente al MODULO C2.

21.1 Presentazione della Domanda - Modulo C2

Il Fabbricante deve compilare il modulo predisposto da INTERTEK per ogni Tipo di DPI per il quale richiede la sorveglianza, allegando i documenti seguenti:

- Le generalità del Fabbricante (ragione sociale, indirizzo e stato giuridico, etc.)
- Il luogo di prelievo per il campionamento, il nominativo e i recapiti della persona incaricata per i rapporti con INTERTEK;
- Copia del/i certificato/i Modulo B associato/i all'attività di sorveglianza, nel caso in cui il Modulo B è stato rilasciato da altro O.N.
- Copia del Fascicolo tecnico, nel caso in cui il Modulo B è stato rilasciato da altro O.N.
- Informazioni relative alla produzione al fine del programma di campionamento (lotti di produzione, quantità, etc.).
- Informazioni relative ai controlli effettuati in produzione durante tutte le fasi previste, atte a verificare la conformità al tipo certificato.

Alla Domanda può essere allegata ulteriore documentazione che il Fabbricante ritiene necessaria ed utile alla valutazione.

Il riesame della domanda è effettuato come descritto al p.8.3

A seguito del riesame effettuato, INTERTEK invia al Fabbricante un'offerta per le attività richieste.

Il riesame dell'offerta è effettuato come descritto al p. 8.4.

L'accettazione della Domanda e dell'Offerta costituiscono **Ordine** e **Contratto** per le attività richieste.

Successivamente INTERTEK comunica al Fabbricante l'inizio dell'attività e il nominativo del tecnico incaricato allo svolgimento dell'attività con la possibilità di ricasazione dello stesso.

21.2 FASE 1 – Visita e controllo prodotto/ documentazione



Il Fabbricante si accerta e dichiara che i DPI sottoposti alle attività di sorveglianza, siano conformi al tipo oggetto del Certificato di esame UE del tipo e che il processo di fabbricazione garantisca l'omogeneità della produzione.

INTERTEK esamina la documentazione prodotta, sulla base delle informazioni ricevute e concorda con il Fabbricante un programma di visita per il campionamento che verrà attuato e verificato sul posto. Il luogo di campionamento deve essere comunicato e concordato preventivamente in un luogo quale sede di produzione, magazzino proprio o di un distributore.

Le modalità di prelievo sono volte ad accertare l'omogeneità della produzione su lotti omogenei e prelevati in modo casuale tale da raggiungere la quantità necessaria alle prove in accordo al programma concordato. In caso di impossibilità saranno valutati caso per caso.

Il tecnico applica il programma di campionamento ed effettua il prelievo dei campioni per l'invio a INTERTEK o al Laboratorio di prova prescelto. In entrambi i casi l'identificazione dei campioni deve essere assicurata mediante firma/data o mediante sigillatura (identificazione con sigillo) e poi spedito. La spedizione è sempre a carico del cliente.

21.3 FASE 2 – Verifica del prodotto ed esecuzione delle prove

INTERTEK procede alla verifica della conformità dei DPI mediante esami e prove, secondo le modalità descritte di seguito. Esegue le prove necessarie per accertare la conformità dei campioni con il modello esaminato nel Certificato di esame UE del tipo (Modulo B). Per prove necessarie si intendono le prove più importanti e/o significative scelte con un criterio di distribuzione nell'arco di tempo di validità del contratto (es. triennale).

La verifica è atta ad assicurare che il processo produttivo sia capace di garantire l'omogeneità della produzione al dispositivo oggetto dell'Esame UE del Tipo.

INTERTEK rilascerà un Rapporto di sorveglianza ed il Certificato di conformità del prodotto finito con una validità di un anno.

Il rinnovo, potrà essere effettuato solo entro la data di scadenza, mediante opportuna richiesta pervenuta almeno 3 mesi prima.

INTERTEK effettua almeno una visita all'anno ad intervalli casuali stabiliti in accordo con il cliente. INTERTEK si riserva il diritto di condurre visite non programmate con una frequenza maggiore di quella richiesta in base ai risultati delle verifiche e ad informazioni provenienti dal mercato.

Eventuali sospensioni della produzione dovranno essere comunicata a INTERTEK al fine delle relative verifiche del caso.

Il Rapporto di sorveglianza e il Certificato di conformità del prodotto finito è redatto in lingua inglese o in italiano se richiesto dal cliente.

Il rilascio del certificato da diritto al Fabbricante di apporre la marcatura prevista con il numero dell'O.N. su ciascun dispositivo di protezione individuale e di redigere la Dichiarazione di conformità.

21.4 Prima emissione del certificato

Per il rilascio del primo Modulo C2 dovrà essere effettuata una prima valutazione prima che il DPI sia immesso sul mercato con l'identificazione di INTERTEK (2575), sulla base delle informazioni ricevute dal Fabbricante. La verifica dovrà accertare che il DPI prodotto sia effettivamente quello oggetto del certificato con il Modulo B includendo la marcatura, l'imballaggio e il manuale d'uso.

Il certificato avrà la scadenza di un anno a partire dalla data di emissione.

Nel caso di Modulo C2 richiesto su un Modulo B rilasciato con procedura OBM, si dovranno comunque effettuare le verifiche sopraccitate. Tale attività potrà essere effettuata nell'occasione della visita dal OEM (Origin Equipment Manufacturer), se affidate ad INTERTEK.

21.5 Rinnovo del certificato

Per il rinnovo del certificato la domanda deve essere presentata ogni anno al fine di verificare la corrispondenza dei prodotti da sottoporre a verifica unitamente alle informazioni relative ai lotti prodotti. Il campionamento dovrà essere condotto



almeno entro tre mesi dalla data di scadenza del Modulo C2 in corso di validità. La validità del certificato non potrà in nessun modo superare la validità del Modulo B relativo.

Nel caso vi sia una temporanea sospensione della produzione, il fabbricante deve inviare comunicazione scritta all'indirizzo di posta elettronica all'organismo notificato INTERTEK, che provvede alla sospensione del certificato.

Qualora il certificato di modulo B venga aggiornato (ad es. per una estensione o adeguamento normativo) il certificato relativo al Modulo C2 deve essere rinnovato.

Il contratto generalmente ha una durata tre anni mentre il certificato ha sempre validità di un anno e deve essere rinnovato tassativamente entro la data di scadenza.

21.6 Esito negativo delle verifiche

Nel caso in cui le prove diano esito negativo, INTERTEK provvederà a darne comunicazione al cliente che:

1. dovrà prendersi carico delle NC ed informare INTERTEK delle AC proposte, entro 15 gg; le NC dovrebbero comunque essere chiuse entro un mese.
2. INTERTEK determinerà le azioni da prendere ed eventuali prove aggiuntive necessarie.
3. Se l'esito delle prove ha avuto esito soddisfacente, l'attività di sorveglianza procede secondo la normale procedura.
4. Se l'esito delle prove ha avuto esito NON soddisfacente, si procede ad una nuova campionatura ripetendo un secondo campionamento e le prove seguendo l'iter dei punti precedenti (da 1 a 4) entro un limite di tempo concordato (ad es. un mese).
5. Se la seconda ripetizione di prove continua a dare esiti negativi, in generale, il certificato non sarà emesso o rinnovato. Eventuali casi con doppio esito negativo saranno valutati caso per caso.

Come richiesto dal Regolamento 2016/425, l'esito negativo deve essere comunicato al Ministero competente e agli Organismi Notificati.

21.7 Sospensione del certificato – Modulo C2

La sospensione del Modulo C2 può avvenire in seguito ad una impossibilità di effettuare la visita programmata o per una per una riscontrata evidenza che il processo produttivo non garantisce la conformità al DPI oggetto del certificato.

La sospensione ha una durata limitata e non può superare i sei (6) mesi.

Durante la sospensione, il fabbricante non può far uso della certificazione INTERTEK (numero del certificato e identificativo dell'O.N. 2575) sulla dichiarazione di conformità del fabbricante ai fini della marcatura CE del prodotto in oggetto per l'immissione sul mercato.

Se il fabbricante da disponibilità per l'esecuzione del prelievo in tempo utile (prima della scadenza) e a seguito dell'esito positivo delle prove, INTERTEK ripristina la validità del Certificato Modulo C2 e notifica al fabbricante tale ripristino.

Terminato il periodo di sospensione senza che siano state attuate le condizioni per il ripristino, INTERTEK informa il fabbricante della necessità di ritiro (revoca) del certificato. È responsabilità del fabbricante prendere le necessarie azioni correttive sui prodotti messi sul mercato.

La sospensione può interessare interamente o parzialmente anche il certificato di esame UE di tipo (modulo B) ed in questo caso potranno essere richieste delle azioni valutate caso per caso.

Nel caso in cui il fabbricante è costretto ad interrompere la produzione del DPI può richiedere la temporanea sospensione del certificato. Se il certificato verrà ripristinato, lo stesso andrà alla sua naturale scadenza.

La riattivazione segue lo stesso iter previsto per la prima emissione.

21.8 Effetti della Sospensione – Modulo C2

La sospensione della Certificazione comporta il divieto di immissione sul mercato dei DPI, a partire dalla data di sospensione.



A seguito della sospensione il Fabbricante:

- perde il diritto d'apposizione della marcatura CE e deve interrompere l'uso del Certificato;
- deve astenersi dal pubblicizzare la Certificazione fino al termine del periodo di sospensione;
- deve sospendere la messa a disposizione del DPI;

Le sospensioni sono rese pubbliche da INTERTEK nei modi previsti dal Regolamento e sono sempre comunicate al Ministero competente e agli Organismi Notificati;

Le spese sostenute da INTERTEK per eseguire eventuali verifiche o attività causate da provvedimenti di sospensione sono a carico del Fabbricante.

22. Revoca

Il provvedimento di revoca adottato da INTERTEK consiste nel ritiro definitivo del certificato, con la conseguente perdita di validità della certificazione e dell'uso della marcatura di identificazione 2575.

Inoltre, INTERTEK provvede a notificare la revoca della Certificazione in tutti i casi disposti dalle autorità competenti o nei quali riscontra l'evidenza oggettiva:

- dell'uso fraudolento e illegittimo della Certificazione;
- a seguito della sospensione
- grave inosservanza al presente Regolamento;
- della non conformità del prodotto, rispetto alla documentazione tecnica presentata a INTERTEK;
- dell'accertata e reiterata morosità nei confronti di INTERTEK;
- dell'uso ingannevole della Certificazione e/o del marchio, tale da portare danno o discredito ad INTERTEK;

La revoca della Certificazione, decisa dal Comitato di Delibera delle Certificazioni, è notificata al Fabbricante con lettera o via posta elettronica e contenente l'indicazione delle ragioni del provvedimento adottato.

La revoca può interessare interamente o parzialmente anche il certificato di esame UE di tipo (modulo B) ed in questo caso saranno prese delle azioni valutate caso per caso, che potranno richiedere una nuova emissione dello stesso.

Le revoche sono rese pubbliche da INTERTEK nei modi previsti dal Regolamento, comunicate al Ministero competente e agli altri Organismi Notificati.

Nei casi in cui il Fabbricante rinuncia alla produzione del prodotto la comunicazione è ritenuta necessaria al solo Ministero e non agli Organismi Notificati.

23. Reclami e Ricorsi

23.1 Reclamo

Per reclamo si intende una manifestazione di insoddisfazione sia verbale che scritta da parte del cliente o da altre parti interessate relativamente al servizio offerto e/o ricevuto.

Il Fabbricante può presentare reclamo in merito alle attività condotte da INTERTEK. L'Organismo analizza il contenuto del reclamo per individuare le azioni necessarie alla gestione e risoluzione dello stesso in conformità alle procedure interne adottate, qualora ritenuto fondato. INTERTEK fornisce sempre risposta scritta e motivata ai reclami ricevuti, sia che questi risultino infondati, sia che questi risultino fondati. In quest'ultimo caso propone le azioni risolutive degli stessi.

INTERTEK non prende in considerazione i reclami presentati in forma anonima. La Procedura per la Gestione dei reclami e ricorsi adottata da INTERTEK è disponibile e di seguito si riassumono le modalità:

1. Invio a mezzo pec o mail del reclamo indicando le proprie generalità e dettagli di contatto, argomentando il proprio reclamo, allegando ogni documento ritenuto utile;
2. Entro 30 giorni dalla ricezione INTERTEK comunica l'eventuale accoglimento a mezzo pec o mail;
3. Entro 45 giorni dalla data di accoglimento INTERTEK notifica l'esito del reclamo a mezzo pec o mail;

Il modello di reclamo è reperibile sul sito internet di INTERTEK all'indirizzo www.intertek.it

Il reclamo altresì può essere presentato da utilizzatori, intesi come persone fisiche o giuridiche o associazioni di categoria.

Questa tipologia di reclamo viene gestita con le stesse modalità del reclamo da parte del Fabbricante.

Indipendentemente dalla tipologia di reclamo, lo stesso sarà oggetto di attenta valutazione, se fondato, da parte di persona competente diversa da personale che ha svolto attività di certificazione.



23.2 Ricorso

Per Ricorso si intende un'azione ufficiale del soggetto certificato o certificando con l'obiettivo di chiedere la revisione di una decisione sulla certificazione (ad esempio: provvedimento di sospensione, revoca o riduzione, mancata concessione, ecc.) presa da INTERTEK in qualità di Organismo di Certificazione ed è da considerarsi quale diritto.

Il Fabbricante la certificazione o in possesso di certificazione può presentare ricorso in merito alla decisione sulla certificazione di INTERTEK. L'Organismo analizza il contenuto del ricorso. INTERTEK si impegna a gestire ogni ricorso presentato indipendentemente dalla sua fondatezza.

La Procedura per la Gestione dei ricorsi adottata da INTERTEK è disponibile e di seguito si riassumono le modalità:

1. Il ricorso deve essere presentato in forma scritta, con pec o mail, circostanziando le motivazioni dello stesso e le evidenze necessarie a sostenere la propria tesi. Il ricorso deve essere presentato entro quindici (15) giorni lavorativi, dalla notifica della decisione contro cui si ricorre.
2. Entro i cinque (5) giorni lavorativi successivi alla ricezione del ricorso, INTERTEK comunica a mezzo mail il recepimento dello stesso e i nominativi delle persone cui ne viene affidata la gestione. Il recepimento e la gestione del ricorso non sospendono la vigenza delle decisioni prese da INTERTEK fino alla conclusione della relativa trattazione.
3. Entro 90 giorni dalla ricezione INTERTEK comunica l'esito del ricorso a mezzo pec o mail;

Il modello di ricorso è reperibile sul sito internet di INTERTEK all'indirizzo www.intertek.it

Qualora il Fabbricante non sia soddisfatto della risoluzione del ricorso o del reclamo può sempre adire al contenzioso con INTERTEK.

23.3 Contenziosi

Per ogni contenzioso che dovesse insorgere tra le parti in ordine alla interpretazione, attuazione, esecuzione, validità ed efficacia del Regolamento per la Certificazione, è competente, esclusivamente, il Foro di Milano.

24. Riservatezza

Le attività svolte da INTERTEK non possono prescindere dalla valutazione di dati e documenti che rappresentano elementi sensibili del know-how Aziendale e/o informazioni soggette a garanzia della privacy del Fabbricante. Per garantire la necessaria riservatezza sugli stessi, INTERTEK adotta quanto prescritto dal Regolamento (UE) 2016/679 circa il trattamento dei dati forniti dal Fabbricante. Congiuntamente all'offerta il cliente è informato sul trattamento dei dati e può esprimere il proprio parere.

Adotta inoltre provvedimenti volti alla protezione dei dati e delle informazioni ottenuti nel corso delle attività di valutazione della conformità, delle attività di prova e/o misura e più in generale durante tutte le fasi che coinvolgono i processi relativi all'erogazione dei servizi offerti.

INTERTEK non rivela i dati e le informazioni di cui sopra, salvo ove previsto o richiesto da disposizioni di legge.

Quando l'organismo di certificazione è tenuto per legge o è autorizzato da accordi contrattuali a rilasciare informazioni riservate, il cliente o la persona interessata, a meno che non sia proibito dalla legge, deve essere informato delle informazioni fornite.

In ogni altro caso, sarà chiesto il consenso al cliente. Il cliente può accedere, in qualsiasi momento, ai propri dati personali per effettuare aggiornamenti o integrazioni tramite il portale dedicato o richiedere a PPE Certification - Via di Stagno 17/F - 50055 Lastra a Signa (FI), email: infoitaly.dpi.organismonotificato@intertek.com.

INTERTEK estende l'obbligo della riservatezza a tutto il personale interno ed esterno coinvolto nelle attività di cui al presente Regolamento e adotta opportune misure di controllo, gestione e conservazione delle informazioni veicolate su supporti informatici.

Il Fabbricante approva esplicitamente che le informazioni e gli atti afferenti alla Certificazione siano accessibili ad ACCREDIA e al Comitato di Certificazione di INTERTEK per le attività di controllo previste dalle Norme di riferimento e agli Enti competenti ed alle istituzioni su richiesta.



25. Modifiche al Regolamento

L'aggiornamento continuo del panorama normativo e legislativo applicabile alle attività condotte da INTERTEK e coinvolte dal presente Regolamento, potrebbe richiedere la modifica di uno o più paragrafi dello stesso.

Analogamente il Regolamento può essere modificato per ragioni diverse dall'aggiornamento del panorama normativo e legislativo.

INTERTEK rende disponibile l'ultima versione aggiornata del Regolamento sul proprio sito WEB – evidenziando la nuova pubblicazione anche nella consueta corrispondenza con il cliente.

Il Fabbricante si impegna ad adeguarsi alle nuove condizioni poste dal Regolamento, secondo quanto indicato al par. 1. L'aggiornamento del Regolamento non può essere considerata giusta causa di recesso dal contratto sottoscritto con INTERTEK.

26. Condizioni Economiche

Le condizioni economiche riportate all'interno dell'Offerta redatta da INTERTEK per le attività di cui al presente Regolamento, si basano sulle informazioni contenute nella richiesta e/o Domanda di certificazione inviata dal Fabbricante e fanno riferimento alle voci del Tariffario, definito dalla Direzione dell'Organismo.

Il Fabbricante che vuole accedere ai servizi di Certificazione dovrà accettare l'Offerta di INTERTEK, impegnandosi inoltre a rispettare le condizioni di pagamento in essa contenuti.

27. Variazioni dell'Offerta, del Tariffario e diritto di Recesso

Modifiche alle condizioni economiche sottoscritte dal Fabbricante, possono essere applicate da INTERTEK qualora ravvisi delle difformità tra i dati comunicati dal Fabbricante all'atto della compilazione della richiesta e/o della Domanda e quanto riscontrato nel corso delle successive attività di verifica previste dall'Iter di valutazione. Oppure a seguito di revisioni del Tariffario.

27.1 Variazione dell'Offerta

Nel caso in cui siano riscontrate condizioni difformi da quelle dichiarate nella richiesta e/o nella Domanda, che giustifichino un supplemento di attività di verifica, INTERTEK comunica al Fabbricante le integrazioni economiche necessarie sospendendo l'Iter di valutazione fino all'accettazione delle stesse.

Al Fabbricante che rifiuta l'integrazione economica presentata, INTERTEK comunica l'interruzione dell'Iter di valutazione, quantificando gli importi per le sole attività già svolte.

27.2 Variazione del Tariffario

Il Tariffario applicato da INTERTEK è periodicamente rivisto dalla Direzione dell'Organismo. In caso di variazioni rispetto alle condizioni economiche sottoscritte, INTERTEK comunica al Fabbricante i nuovi importi applicati alle attività di verifica, mail o posta ordinaria.

Il Fabbricante ha facoltà di rifiutare le nuove condizioni economiche entro un (1) mese dalla data di comunicazione. Rifiutando i nuovi importi, il Fabbricante vedrà decadere la validità della Certificazione alla naturale scadenza del contratto.

Per le attività eventualmente già svolte nel corso del mese previsto per la rinuncia, INTERTEK applicherà le condizioni economiche precedenti la variazione del Tariffario.

28. Pubblicità ed uso della Certificazione

Il Fabbricante può rendere noto e pubblicizzare nei modi che ritiene più opportuni l'ottenimento della Certificazione del prodotto, riproducendo integralmente l'Attestato o il Certificato ottenuto, ingrandendolo o riducendolo, a colori o in bianco e nero, purché lo stesso resti leggibile e non subisca alterazione alcuna.



Soluzioni differenti da quelle definite all'interno del presente paragrafo devono essere autorizzate, in forma scritta da INTERTEK.

Il Fabbricante deve evitare utilizzi ingannevoli o ambigui della Certificazione rilasciata da INTERTEK e deve evitare che la Certificazione possa intendersi estesa anche a prodotti non coperti dal certificato rilasciato da INTERTEK.

Nel caso di utilizzo non conforme del certificato rispetto a quanto indicato nel presente paragrafo, INTERTEK si riserva di intraprendere opportuni provvedimenti nei confronti del fabbricante, ivi compreso il ricorso ad opportune azioni legali e la revoca della Certificazione concessa.

L'utilizzo del Marchio dell'Organismo e del Marchio Accredia, sulla documentazione pubblicitaria predisposta dal Fabbricante, deve essere approvato da INTERTEK, secondo le modalità indicate nel "Regolamento per uso del Marchio" Regolamento Accredia RG-09.

INTERTEK Italia S.p.a., ai sensi della normativa in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679, c.d. "GDPR"), che si impegna a rispettare, dichiara di procedere al trattamento dei dati personali per le finalità inerenti all'erogazione del servizio, nonché per assolvere a tutte le disposizioni di legge e/o amministrative necessarie ai fini della sua esecuzione. L'informativa completa e le modalità di esercizio dei diritti dell'interessato sono disponibili sul sito internet della Società, www.intertek.it.

Potrete esercitare i Vs. diritti in ogni momento, rivolgendo le richieste a INTERTEK Italia S.p.A. con sede legale a in Via Miglioli 2/A – 20063 Cernusco sul Naviglio (MI), anche mezzo raccomandata.